

## Risoluzione n.110675 del 10.6.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di requisiti professionali di accesso all'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Frequenza con esito positivo del corso REC

Si fa riferimento alla lettera inviata per e-mail con la quale codesto Comune chiede se la frequenza con esito positivo del corso ai fini dell'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande - iscrizione peraltro mai avvenuta - possa considerarsi titolo valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda la mancata iscrizione al Registro Esercenti il Commercio a seguito della frequenza con esito positivo del relativo corso, va sottolineato che la scrivente Direzione ha già avuto modo di riconoscere valido il requisito del superamento dell'esame di idoneità anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro.

L'articolo 3 del Decreto Legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006), ha poi cancellato l'obbligo di iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande: sono stati quindi aboliti gli esami per l'accertamento dell'idoneità che si svolgevano presso le Camere di commercio. Di conseguenza tutte le attività di distribuzione commerciale sono attualmente svolte senza l'iscrizione a registri abilitanti.

Il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha inoltre, unificato i requisiti professionali per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone: pertanto la frequenza del corso formativo ai fini dell'iscrizione in tale registro costituisce requisito valido sia ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per la vendita di prodotti alimentari che per la somministrazione di alimenti e bevande.

La finalità della disposizione è, infatti, quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività in questione, i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei citati due settori.

Di conseguenza la frequenza con esito positivo dei corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti

(compreso quello che abilitava all'iscrizione al REC), istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono da considerarsi titoli abilitanti per ambedue le tipologie di attività in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*